



# Citta di Siracusa

Determinazione Sindacale

del 17/03/22 N. 34

**Oggetto:** Conferimento incarico di esperto del Sindaco ex art. 14 L.R. n.7/1992, sostituito dall'art. 9 del L.R. del 17/02/2021 n. 5, all'Avv. Francesca Valeria Barletta.

## IL SINDACO

### Premesso:

- che obiettivo strategico di questa Amministrazione Comunale è quello di soddisfare i bisogni della collettività promuovendone lo sviluppo mediante un utilizzo razionale delle risorse finanziarie;
- che compete al Sindaco di operare e svolgere la propria attività quale rappresentante della collettività che lo ha eletto;
- che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per supportare l'azione amministrativa dell'Ente, indirizzata all'attuazione del proprio programma di mandato, ha previsto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;
- che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992, sostituito dall'art. 9 della L.R. del 17/02/2021 n. 5, il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;

**Dato atto che** è intenzione di questa Amministrazione attuare politiche innovative anche alla luce dei finanziamenti del PNRR nell'ambito della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente;

**Considerato che**, pertanto, l'Amministrazione ha la necessità di procedere all'individuazione di un professionista esperto in materia di valorizzazione di beni demaniali e patrimoniali;

**Richiamato** l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008, con le quali il giudice contabile ha statuito:

- a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera o) dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "*regime degli Enti Locali e delle circoscrizioni relative*";
- b) il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre ai precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo burocratica di supporto (Corte dei Conti, sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001e n. 3555/2004);
- c) vi è differenza ontologica tra le "*collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*" previste dall'art. 51, comma 7, legge n.142/1990, (oggi art. 110, comma 6, D.lgs. n.267/2000), recepito dalla L.R. n.7/1992;
- d) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione comunale di verificare preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica/amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

**Considerato** che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008);

**Rilevato** che l'art. 14 L.R. n.7/1992, sostituito dall'art. 9 del L.R. del 17/02/2021 n.5, statuisce quanto segue:

- consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;
- prevede che il numero degli incarichi, nei comuni da 30.000 fino a 250.000 abitanti, non può essere superiore a tre;
- stabilisce che l'esperto da nominare deve essere dotato di documentata professionalità;

**Considerato** che la Corte dei Conti, Sez. Consultiva, ha fornito parere con Deliberazione n. 21/2011/S5.RR.PAR., rappresentando che:

*«gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite 'per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR./CONS). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa. La soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6, comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione»;*

**Richiamato** altresì il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia in sede consultiva, espresso con deliberazione 33/2011/SrS.RR/PAR, il quale afferma che la normativa di cui all'art. 14 della L.R. 7/92 consente al Sindaco di nominare esperti che lo coadiuvano nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa tipica dell'Organo di direzione politica e come tale estranea alle funzioni di materia gestionale affidate ai Dirigenti ed al personale amministrativo;

**Evidenziato** che l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di cui trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza professionale, e che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione siciliana e come tale avulsa dalla sfera di applicazione dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001;

**Ritenuto opportuno** procedere alla nomina di un qualificato esperto in materia di rigenerazione e utilizzo funzionale del patrimonio al fine di meglio poter affrontare le relative specifiche problematiche e che l'incarico *de quo* può essere conferito all'avvocato Francesca Valeria Barletta nata a Caltagirone il 25/05/1984 ed ivi residente in via Gela, 29, C.F. BRLFNC84E65B428A il quale, come risulta da apposito *curriculum vitae* acquisito da questo Ente, si trova in possesso di adeguata esperienza professionale;

**Visto** il *curriculum vitae* dell'Avv. Francesca Valeria Barletta, allegato al presente atto, che comprova il possesso di adeguati titoli di studio nonché delle conoscenze, competenze e capacità necessarie per poter espletare detto incarico;

**Ritenuto** che l'esperto in ambito di beni demaniali e patrimoniali dovrà fornire, prevalentemente, consulenza all'Amministrazione, come di seguito elencato:

- studio di procedure semplificate per l'individuazione di forme speciali di partenariato con soggetti pubblici e privati dirette a consentire il recupero, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio dell'Ente;
- consulenza sulle attività dirette all'ottimizzazione delle politiche di alienazione, di acquisizione, di cessione e locazione attive e passive di immobili;

- consulenza per la gestione delle procedure complesse, connesse all'attuazione del PNRR

e che in nessun caso potrà agire in nome e per conto del Comune di Siracusa.

**Rilevato** che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 che contiene le dichiarazioni relative all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53, comma 14, D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013, essendo condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

**Ritenuto**, di conseguenza, potere conferire l'incarico in oggetto dell'Avv. Francesca Valeria Barletta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico e per una durata di mesi 3 (tre) rinnovabili successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, determinando in suo favore, per volontà delle parti, un compenso forfettario trimestrale di € 6.000,00 al netto degli oneri di legge (Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al 4% regime fiscale forfettario senza applicazione dell'IVA e senza ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, l. n.190 del 2014 e ss. mm.), da corrispondere in ratei mensili, a mensilità posticipata dietro presentazione di regolare fattura e su relazione dell'attività svolta a firma del professionista, dando atto che non sarà corrisposto alcun ulteriore compenso, essendo a carico dello stesso ogni altro onere;

#### **Dato atto**

- che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante ad € 6.000,00 al netto degli oneri di legge (Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al 4% per € 240,00, regime fiscale forfettario senza applicazione dell'IVA e senza ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, l. n.190 del 2014 e ss. mm.) trattandosi di somma non frazionabile così come previsto dall'art. 163 comma 2 del TUEL – troverà copertura al cap. 3975 denominato *Spese per la collaborazione ad alto contenuto professionale* e verrà impegnata con successivo provvedimento del Dirigente Affari istituzionali;
- che non sarà corrisposto alcun ulteriore compenso, essendo a carico del professionista ogni altro onere;

**Ritenuto**, pertanto, di poter conferire l'incarico di esperto ex art. 14 L.R. n.7/1992, sostituito dall'art. 9 del L.R. del 17/02/2021 n. 5 per il supporto nelle attività del Sindaco esemplificatamene sopraindicate;

**Dato atto** che detto esperto avrà titolo per rivolgersi agli uffici come persona delegata dal Sindaco, legittimata e qualificata a ricevere informazioni e dati utili per l'espletamento dell'incarico;

**Precisato** che l'incarico in oggetto ha carattere fiduciario, non costituisce rapporto di pubblico impiego ed andrà espletato secondo le disposizioni del disciplinare, il cui schema viene allegato al presente atto;

**Visto** l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**Vista** la L.R. n. 7/1992 e ss. mm. ii.;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

Per quanto sopra espresso;

#### **DETERMINA**

**di confermare** nel presente dispositivo tutte le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate;

**di conferire**, ex art. 14 della LR. n. 7/1992, sostituito dall'art. 9 del L.R. del 17/02/2021 n. 5, all'avvocato Francesca Valeria Barletta nata a Caltagirone il 25/05/1984 ed ivi residente in via Gela, 29, C.F. BRLFNC84E65B428A l'incarico di esperto del Sindaco per le attività di cui all'allegato disciplinare di incarico;

**di dare atto** che l'incarico in oggetto è regolato da apposito disciplinare il cui schema è allegato al presente provvedimento, quale parte integrante che, in uno allo stesso, si approva;

**di dare atto** che la durata dell'incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico per una durata di 3 (tre) mesi rinnovabili;

**di dare atto** che l'incarico *de quo* riveste natura fiduciaria e non costituisce rapporto di pubblico impiego;

**di stabilire**, per esplicita volontà delle parti, quale corrispettivo, per l'incarico di cui trattasi, un compenso forfettario trimestrale di € 6.000,00 al netto degli oneri di legge (Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al 4% per € 240,00 regime fiscale forfettario senza applicazione dell'IVA e senza ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, l. n.190 del 2014 e ss. mm.) da corrispondere a mensilità posticipata dietro presentazione di regolare fattura e su relazione dell'attività svolta a firma del Professionista, dando atto che non sarà corrisposto alcun ulteriore compenso, essendo a carico dello stesso ogni altro onere neanche a titolo di rimborso spese;

**di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a € 6.000,00 al netto degli oneri di legge (Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al 4% regime fiscale forfettario senza applicazione dell'IVA e senza ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, l. n.190 del 2014 e ss. mm.) troverà copertura al cap.3975 denominato *Spese per la collaborazione ad alto contenuto professionale* del Bilancio 20121/22 – Es. 2022 – ex art. 163 comma 2 del TUEL , e verrà impegnata con successivo provvedimento del Dirigente Affari Istituzionali;

**di prendere atto** che la spesa non è frazionabile così come previsto dall'art. 163 comma 2 del TUEL;

**di dare mandato** al Dirigente del Settore Affari Istituzionali

- di procedere alla stipula del disciplinare d'incarico secondo lo schema allegato,
- di adottare gli atti gestionali di conseguenza;

**di disporre**

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per quanto di competenza;
- la notifica del presente provvedimento all'esperto incaricato e la pubblicazione, insieme al curriculum e al disciplinare d'incarico all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente, consulenti e collaboratori";
- all'Ufficio Segreteria la trasmissione di copia del presente provvedimento al Commissario straordinario, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Dirigenti di Settore.

IL SINDACO  
*Francesco Italia*

<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>	
Bilancio 2022	
Tit. _____ Funz. _____ Int. _____ Cap. _____ Imp. _____	
Somma stanziata	
+	
Somma aggiunta	D.S. n.
Somma dedotta	D.S. n.
Somma definitiva	
Pagamenti	
Spesa deliberata	
Rimanenza disponibile	

Visto per la regolarità contabile e copertura finanziaria

Lì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per mera disposizione dirigenziale senza obbligo di registrazione facendone fede il responsabile del servizio.

Siracusa, \_\_\_\_\_

Il Responsabile

Trasmesso	Data	Ricevuto	Data
Uff.			
Uff.			
L'incaricato		L'incaricato	